



Regione Siciliana
ENTE PARCO DEI MONTI SICANI
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO REGIONALE

SEDE DI PALAZZO ADRIANO
c/o Municipio di Palazzo Adriano
Piazza Umberto I n. 46 - 90030 Palazzo Adriano (Pa)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 13 DEL 06/12/2016

OGGETTO: Approvazione protocollo d'intesa per l'utilizzo di personale a tempo parziale e in plus orario.

L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di dicembre, alle ore 18,00, in Palermo, presso gli Uffici dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente, con l'assistenza del Direttore Reggente del Parco Dott. Francesco Antonio Gendusa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Nominato con D.A. n. 169/GAB del 6/5/2016)

Visto il D.A. n. 281/GAB del 19.12.2014, con il quale è stato istituito il Parco Naturale Regionale denominato "Ente Parco dei Monti Sicani" avente natura di Ente di diritto pubblico sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, ai sensi della l.r. 98/81 e s.m.i.;

Visto il D.A.R.T.A. n. 169/Gab. del 6/5/2016, di nomina del Commissario Straordinario;

Visto il D.A.R.T.A. n. 283/Gab. del 19/12/2014, di nomina del Direttore Reggente;

Visto il D.A. n. 3/Gab. Assessorato per l'Economia del 20/04/2016, di istituzione Collegio dei Revisori;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 14/07/2016 con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Ente;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14/07/2016 con la quale è stato approvato il Regolamento di Organizzazione, ex art. 1, comma 3, della l.r. 15 maggio 2000 n. 10;

Vista l'allegata bozza di protocollo d'intesa che s'intende approvare e dato atto che lo stesso ha per oggetto l'utilizzo da parte del Parco dei Monti Sicani di personale dipendente di ruolo dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara che, attraverso le proprie esperienze e professionalità acquisite in campo amministrativo, finanziario e tecnico, diano un valido supporto per il definitivo avviamento di tutte le attività istituzionali dell'Ente Parco di recente istituzione, denominato "*Parco dei Monti Sicani*".

Considerato che lo scopo dei due Enti Parco Regionali, oltre alla conservazione, alla tutela ed alla salvaguardia del patrimonio naturale, è soprattutto quello di valorizzare il contesto socio-culturale locale, assicurando migliori condizioni di vivibilità alle popolazioni residenti, favorendo lo sviluppo socio-economico sostenibile e durevole delle collettività locali;

Atteso che al fine di soddisfare la migliore realizzazione delle attività istituzionali prima citate e di conseguire un'economica gestione delle risorse, nella considerazione che il nuovo Ente Parco è ancora sprovvisto di personale dipendente, può essere utilizzato personale

assegnato da altri Enti cui si applica il medesimo contratto di lavoro, per periodi predeterminati attraverso la prestazione di attività lavorativa in plus orario;

Dato atto che il ricorso a personale dipendente di altra Amministrazione dello stesso comparto rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione dell'Ente, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza, e che nella fattispecie il Parco dei Monti Sicani, per le motivazioni anzidette, si trova nella necessità temporanea di ricorrere a tale istituto in quanto i posti in ruolo delle figure professionali necessarie e idonee allo svolgimento delle attività istituzionali sono attualmente vacanti;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di dover approvare il citato Protocollo d'intesa per l'utilizzo di personale a tempo parziale,

DELIBERA

- 1. Di approvare** la bozza di Protocollo d'intesa per l'utilizzo di personale a tempo parziale e in plus orario, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2. Di trasmettere** la presente deliberazione all'ARTA per il controllo e la vigilanza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Giacomo Scala)



**PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'UTILIZZO DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE E IN PLUS ORARIO**

TRA

L'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara
Rappresentato dal Commissario Straordinario
Giuseppe Morano

E


L'Ente Parco dei Monti Sicani
Rappresentato dal Commissario Straordinario
Giacomo Scala

Il presente Protocollo ha per oggetto l'utilizzo da parte del Parco dei Monti Sicani di personale dipendente di ruolo dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara che, attraverso le proprie esperienze e professionalità acquisite in campo amministrativo, finanziario e tecnico, diano un valido supporto per il definitivo avviamento di tutte le attività istituzionali del Parco dell'Ente di recente istituzione, denominato "*Parco dei Monti Sicani*".

Le parti,

CONSIDERATO

- Che scopo dei due Enti Parco Regionali, oltre alla conservazione, alla tutela ed alla salvaguardia del patrimonio naturale, è soprattutto quello di valorizzare il contesto socio-culturale locale, assicurando migliori condizioni di vivibilità alle popolazioni residenti, favorendo lo sviluppo socio-economico sostenibile e durevole delle collettività locali, anche attraverso l'impegno ad operare per diffondere la cultura della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, attraverso un'ampia opera di sensibilizzazione dei residenti e dei visitatori;
- Che al fine di soddisfare la migliore realizzazione delle attività istituzionali prima citate e di conseguire un'economica gestione delle risorse, nella considerazione che il nuovo Ente Parco è ancora sprovvisto di personale dipendente, può essere utilizzato personale assegnato da altri Enti cui si applica il medesimo contratto di lavoro, per periodi predeterminati attraverso la prestazione di attività lavorativa in plus orario;
- Che per opportuna analogia di rapporto della struttura degli Enti Parco a quella delle Comunità Montane e alle Unioni di Comuni, può farsi riferimento all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, prevedendo di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;
- Che il ricorso a personale dipendente di altra Amministrazione dello stesso comparto rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione dell'Ente, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza, e che nella fattispecie il Parco dei Monti Sicani, per le motivazioni anzidette, si trova nella necessità temporanea di ricorrere a tale istituto in quanto i posti in ruolo



delle figure professionali necessarie e idonee allo svolgimento delle attività istituzionali sono attualmente vacanti;


- Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto che, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri Enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale, che non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario che, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 66/2003, non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali;
- Che non è necessario nell'Ente ricevente stipulare in contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dalla legge 311/2004 sopra richiamata non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'Amministrazione di provenienza;
- Che il Parco dei Monti Sicani, con nota prot. n. 35 del 17/03/2015 avente per oggetto "*Richiesta di personale per l'avvio delle attività gestionali tecnico-amministrative dell'Ente Parco dei Monti Sicani*" ha richiesto al personale degli Enti Parco siciliani la disponibilità prestare servizio presso lo stesso, secondo le modalità previste dal vigente contratto di lavoro;
- Che al predetto atto di interpello hanno comunicato la propria disponibilità a prestare servizio i seguenti dipendenti di ruolo dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara:
 - Portale Salvatore Aurelio, nota del 24/06/2015;
 - Del Campo Renato Carlo, nota del 24/06/2015;
- Che con ulteriore nota prot. n. 227 del 21/07/2016 l'Ente Parco dei Monti Sicani ha espressamente richiesto al Commissario del Parco Fluviale dell'Alcantara di concedere nulla osta per l'utilizzo dei Funzionari Portale Salvatore Aurelio, Del Campo Renato Carlo e Russo Filippo, quest'ultimo personalmente contattato dal Direttore del Parco dei Monti Sicani, già Direttore dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara dal 2004 al 2006, considerata le oggettive, urgenti e improcrastinabili esigenze di avviare le attività istituzionali dell'Ente medesimo;
- Che il Direttore pro-tempore del Parco Alcantara, con propria disposizione prot. n. 1458 del 25/07/2016, ha autorizzato i dipendenti Portale Salvatore Aurelio, Del Campo Renato Carlo e Russo Filippo a prestare attività lavorativa presso l'Ente Parco dei Monti Sicani, "*...a condizione che detta attività venga esercitata al di fuori del normale orario di servizio svolto presso l'Amministrazione di appartenenza e che non interferisca o contrasti con il principio dell'esclusività del lavoro prestato presso la medesima Amministrazione*";

Tutto quanto sopra premesso:

Le Amministrazioni concordano quanto segue:

Articolo 1

Il Parco Fluviale dell'Alcantara autorizza, per le motivazioni in premessa indicate, i funzionari dell'Ente sigg. Portale Salvatore Aurelio, Del Campo Renato Carlo e Russo Filippo a prestare



attività lavorativa in plus orario presso il Parco dei Monti Sicani. Detto servizio, a insindacabile richiesta del Direttore pro-tempore dell'Ente citato, deve essere svolto presso la sede del Parco medesimo, o attraverso i canali del telelavoro, la cui effettuazione dovrà essere comunque dimostrabile.

Articolo 2

Il tempo parziale massimo di attività lavorativa non potrà superare complessivamente le n. 12 ore settimanali, in modo da consentirne il migliore utilizzo dei dipendenti e mantenere la funzionalità dei rispettivi uffici, salvaguardando il rispetto dell'orario di lavoro osservato nell'Ente di appartenenza.

Articolo 3

In nessun caso l'utilizzazione dei dipendenti presso il Parco dei Monti Sicani dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati dell'Amministrazione di appartenenza né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del Servizio di assegnazione.

Articolo 4

Il presente accordo ha decorrenza dal giorno 21 ottobre 2016 e avrà validità di un anno.

Articolo 5

L'onere economico per il servizio prestato in plus orario resterà a totale carico dell'Ente utilizzatore Parco dei Monti Sicani, che lo corrisponderà direttamente ai dipendenti utilizzati:

Articolo 6

In considerazione della straordinarietà della prestazione, che prevede il raggiungimento della sede istituzionale dell'Ente Parco dei Monti Sicani distante oltre 300 km. dalla sede di residenza dei dipendenti utilizzati e per una questione di pura convenienza ed economicità, sia di risorse economiche che di risorse temporali, i dipendenti sono autorizzati all'utilizzo del mezzo proprio, con rimborso forfetario di € 46,20 cadauno per ogni missione, pari al costo dei biglietti di andata e ritorno con autolinee pubbliche.

Parimenti, in caso di necessità di pernottamento per esigenze straordinarie di servizio, sarà rimborsata ai dipendenti la relativa spesa.

Articolo 7

Nelle giornate di prestazione lavorativa presso la sede dell'Ente utilizzatore i dipendenti saranno debitamente autorizzati alla missione dal direttore del Parco Fluviale dell'Alcantara e, il foglio missione, dovrà essere controfirmato successivamente dal Direttore del Parco dei Monti Sicani.

Articolo 8

L'orario di servizio non prestato presso l'Ente di appartenenza ed effettuato presso l'Ente utilizzatore, sarà recuperato in orario pomeridiano da prestarsi, a scelta, nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì o venerdì.

Articolo 8


In ogni caso non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra il Parco dei Monti Sicani e i dipendenti autorizzati, che restano comunque dipendenti dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara.

Per il Parco Fluviale dell'Alcantara

Morano Giuseppe

Per il Parco dei Monti Sicani

Scala Giacomo



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Giuseppe Morano, and the bottom signature is for Giacomo Scala. Each signature is written over a horizontal line that serves as a baseline for the signature.